

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 108 del 23/09/2013

**Oggetto: ACCORDO DI TRANSAZIONE PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO
COMUNALE DI VIA ALFIERI - APPROVAZIONE**

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di Settembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze della Civica Residenza si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Assume la Presidenza il Sig. MEREGALLI RENATO assistito dal Segretario Generale, SODANO UMBERTO

All'appello risultano:

MEREGALLI RENATO	Sindaco	Presente
TREMOLADA MARCO	Vice Sindaco	Presente
BAIARDI INNOCENZA	Assessore	Presente
DIRUPATI SELENE MARIA	Assessore	Assente
SANVITO AUGUSTO	Assessore	Presente

Totale Presenti 4 - Totale assenti 1

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

**OGGETTO: ACCORDO DI TRANSAZIONE PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO
COMUNALE DI VIA ALFIERI - APPROVAZIONE**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Vedano al Lambro è proprietario del centro sportivo sito in via Alfieri 32;
- il Comune di Vedano al Lambro in data 28.3.1994 ha affidato con scrittura privata alle società COPI s.n.c. e CIERRE s.n.c. il centro sportivo comunale – rep. n. 97 – prot. 3215;
- successivamente in data 9.2.1996 – rep. 245 - veniva integrata la convenzione sopracitata con nuove clausole rispetto alla precedente;
- dopo vari cambiamenti intercorsi la società soprannominata, attualmente, risulta essere: COPI s.a.s. di Pirovano Alberto & C. – codice fiscale e Partita IVA rimasti invariati nel tempo;
- l'art. 18 della convenzione sopracitata, prevede: "La durata della convenzione viene fissata in 20 anni con decorrenza dal 1.10.1993 fino al 30.9.2013 e potrà essere rinnovata, ma non tacitamente. In sede di rinnovo della concessione, verranno stipulate le relative condizioni, facendo comunque salvo il diritto di prelazione della concessionaria nell'assegnazione della nuova concessione per ulteriori 20 anni.";

ATTESO che il diritto di prelazione non può essere oggetto nel diritto pubblico in riferimento ad affidamento di lavori o servizi seppure in concessione:

DATO ATTO che il Comune di Vedano al Lambro in data 18 settembre 2012 ha notificato la disdetta della concessione, ricevuta dal concessionario in data 19/9/2012;

ATTESO che la volontà dell'amministrazione di addivenire alla cessazione della concessione è stata acclarata con comunicazione del 10/6/2013 a seguito della comunicazione del concessionario in data 23/5/2013;

CONSIDERATO che si sono susseguiti diversi incontri con l'attuale società concessionaria del Centro sportivo di Vedano al Lambro;

ATTESO che, a seguito dei diversi incontri tra l'amministrazione comunale e la società COPI S.a.s., la società stessa ha formulato al seguente proposta:

considerati gli ingenti investimenti effettuati nel corso degli anni chiede di poter prorogare per almeno due anni la gestione del centro sportivo comunale offrendo una somma pari ad € 30.000,00 annue da suddividere tra:

- a) l'utilizzo per le società sportive vedanesi degli impianti e dei servizi in tempi e modi da definire;
- b) interventi di manutenzione straordinaria da effettuare in accordo con l'amministrazione comunale;
- c) un contributo in denaro ad eventuale integrazione delle opere di manutenzione effettuate;

DATO ATTO che, in pendenza dei fatti e dei procedimenti sopra richiamati, sono intervenuti incontri tra l'Amministrazione e la Società COPI Sas a seguito dei quali si è giunti alla conclusione che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni spettanza, onde evitare l'insorgere di un contenzioso;

RILEVATO CHE la transazione prospettata, idonea a definire in via amichevole la controversia in atto tra le parti, comporta:

- per la Società COPI Sas l'impegno per la somma di € 30.000,00 annui e la rinuncia a qualsiasi rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale;
- per il Comune: la proroga della gestione del Centro sportivo sino al 30 settembre 2015;

RICHIAMATO l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro.

DATO ATTO che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del

Comune in quanto elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe comportare dei danni economici per il Comune di Vedano al Lambro;

APPURATO pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata – che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili *ictu oculi* sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere.

DATO ATTO inoltre che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti giuridici previsti dall'art. 1965 del codice civile (*res dubbia*, reciprocità delle concessioni e la finalità di dirimere una lite potenziale) previsti a fondamento di un accordo transattivo.

RILEVATO sotto quest'ultimo profilo che la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto possibile un accordo transattivo anche nel caso di transazioni di diritto pubblico, ritenendolo possibile quindi anche nell'ambito di un rapporto concessorio, come quello in questione (Consiglio di Stato, V, 10 marzo 2000, n. 1359).

APPURATO pertanto sotto tale aspetto che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 del 11 maggio 2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio.

VISTI i pareri favorevoli allegati, espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 co.1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli, resi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE – per le ragioni meglio specificate in premessa e che di seguito si intendono integralmente recepite - la proposta di transazione, composta da 13 articoli ed un allegato, tra il Comune di Vedano al Lambro e la Società COPI s.a.s. di Alberto Pirovano & C. allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;


3. DI DICHIARARE infine, con separata unanime votazione resa nelle forme e nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: ACCORDO DI TRANSAZIONE PER GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE
DI VIA ALFIERI - APPROVAZIONE

Parere del Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data 23/09/2013

RENATA POZZI


.....

Parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 2,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole espresso in data 23/09/2013

Si omette non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata

UMBERTO SODANO


.....

SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO E SOCIETA' COPI s.a.s. per la GESTIONE del CENTRO SPORTIVO COMUNALE di VIA ALFIERI 32

Il Comune di Vedano al Lambro in persona del Sindaco pro tempore – Renato Meregalli – il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione comunale, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Vedano al Lambro – Largo Repubblica 3 – cod. fiscale 03131650156

e

Alberto Pirovano in qualità di legale rappresentante della società COPI s.a.s di Alberto Pirovano & C. con sede in via Alfieri - Vedano al Lambro – Codice Fiscale e P. IVA 02342180961

PREMESSO che:

- il Comune di Vedano al Lambro è proprietario del centro sportivo sito in via Alfieri 32;
- il Comune di Vedano al Lambro in data 28.3.1994 ha affidato con scrittura privata alle società COPI s.n.c. e CIERRE s.n.c. il centro sportivo comunale – rep. n. 97 – prot. 3215;
- successivamente in data 9.2.1996 – rep. 245 - veniva integrata la convenzione sopraccitata con nuove clausole rispetto alla precedente;
- dopo vari cambiamenti intersocietari la società soprannominata, attualmente, risulta essere: COPI s.a.s. di Pirovano Alberto & C. – codice fiscale e Partita IVA rimasti invariati nel tempo;
- l'art. 18 della convenzione sopraccitata, prevede: “La durata della convenzione viene fissata in 20 anni con decorrenza dal 1.10.1993 fino al 30.9.2013 e potrà essere rinnovata, ma non tacitamente. In sede di rinnovo della concessione, verranno stipulate le relative condizioni, facendo comunque salvo il diritto di prelazione della concessionaria nell'assegnazione della nuova concessione per ulteriori 20 anni.”;

ATTESO che:

- il diritto di prelazione nella Pubblica Amministrazione non può essere riconosciuto in riferimento ad affidamento di lavori o servizi seppure in concessione;
- in data 18.9.2012 – prot. 6843 – notificata in data 19.9.2012 n. reg. notifiche 271, l'Amministrazione Comunale di Vedano al Lambro ha comunicato alla società di cui sopra l'intenzione di non procedere al rinnovo della convenzione in essere, intenzione ribadita e confermata con note del 18.4.2013 – prot. n. 3437 notificata in data 19.4.2013 – n. 157 reg. notifiche e del 10.6.2013 prot. 4906 spedita in raccomandata A/R e ricevuta dalla società il 12.6.2013;
- con comunicazione del 27.5.2013 – prot. 4457 - la società COPI ha richiesto all'Amministrazione Comunale l'applicazione dell'art. 18 della succitata scrittura privata, in virtù degli ingenti investimenti realizzati dalla società stessa;

RICONOSCIUTO che il diritto di prelazione non può esistere nel rapporto con la Pubblica Amministrazione;

VISTA la nota del 16.7.2013 acquisita al protocollo dell'Ente in data 18.7.2013 al n. 5996 – della società COPI s.a.s. di Pirovano Alberto & C. nella quale chiedeva di poter prorogare la gestione del centro sportivo per almeno due anni, offrendo:

- l'utilizzo per le società sportive vedanesi degli impianti e dei servizi in tempi e modi da definire
- interventi di manutenzione straordinaria da effettuare in accordo con l'Amministrazione Comunale
- un contributo in denaro ad eventuale integrazione delle opere di manutenzione da effettuare. Il totale dell'offerta è di € 30.000,00 annue da suddividere nelle tre voci sopraccitate.

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. del2013 e le motivazioni in essa contenute che con questo atto vengono integralmente recepite;

per quanto sopra le parti concordano

e riconoscono reciprocamente, quanto previsto all'interno del presente accordo transattivo

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale dell'accordo transattivo.

Art. 2) Il presente accordo transattivo sarà immediatamente vincolante per le parti.

Art. 3) Il Comune di Vedano al Lambro nella persona del Sindaco pro tempore concede alla società COPI s.a.s. di Alberto Pirovano & C. la concessione della gestione del servizio del Centro Sportivo sito in via Alfieri 32 a Vedano al Lambro, alle stesse condizioni di cui alle succitate convenzioni ad esclusione delle clausole relative al rinnovo ed al diritto di prelazione.

Art. 4) La società COPI s.a.s. di Alberto Pirovano & C. accetta la concessione della gestione del centro sportivo comunale per il periodo dal 1.10.2013 e sino al 30.9.2015.

Art. 5) La società COPI s.a.s. di Alberto Pirovano & C. con l'assunzione della presente concessione, si impegna nei confronti del Comune di Vedano al Lambro:

a) a mettere a disposizione gratuitamente del GS Vedano i 3 campi di calcio a 5 e il campo di calcio a 7 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 19 per gli allenamenti e il Sabato dalle 14 alle 17 per le partite di campionato con annessi spogliatoi, docce, illuminazione campi e quanto necessario, secondo il calendario della stagione sportiva calcistica allegato alla presente con la lettera A). Al riguardo, le parti concordano e si danno reciprocamente atto che il predetto impegno della Copi s.a.s. ha un valore convenzionale e forfettario, anche ai fini di quanto indicato in premessa, di Euro 12.000,00.

b) a versare al Comune di Vedano al Lambro un importo pari ad Euro 18.000,00 annue, salvo eventuali interventi di manutenzione straordinaria concordati ed autorizzati con il Comune di Vedano al Lambro il cui importo sarà detratto da tale cifra; alla società Copi s.a.s. è concesso di poter effettuare interventi di straordinaria manutenzione URGENTI fino ad un massimo di Euro 2.000,00, previa autorizzazione da parte del Comune, autorizzazione rilasciata entro 24 ore dalla comunicazione; trascorso inutilmente tale termine (mancata risposta da parte dell'Ente), la Società COPI s.a.s. potrà provvedere direttamente; oltre la soglia di Euro 18.000,00 tutte le spese di straordinaria manutenzione rimarranno a carico dell'Amministrazione comunale in qualità di proprietario di tutte le strutture direttamente o indirettamente costruite e che provvederà alla realizzazione delle stesse in caso di inderogabile necessità (es. caldaia) non oltre 40 giorni dalla data di richiesta di intervento; resta abrogata la previsione di cui all'art. 6 lettera n della convenzione integrativa del 09 Febbraio 1996 rep.245/96.

Art. 6) La società COPI s.a.s. di Alberto Pirovano & C. si impegna ad applicare le tariffe agevolate secondo quanto disposto nella deliberazione annua di approvazione delle tariffe del centro sportivo.

Art. 7) L'Amministrazione Comunale ogni anno approva nel mese di settembre le tariffe che il Concessionario dovrà applicare e tenere esposto in luogo ben visibile agli utenti.

Art. 8) In attuazione della gestione in concessione del Centro sportivo, la società COPI s.a.s. di Alberto Pirovano & C. trasmette all'Amministrazione Comunale, entro il 31 gennaio e 30 giugno di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo dei singoli impianti sportivi e spazi ricreativi per la stagione sportiva in corso. Al fine delle verifiche dell'attuazione della gestione, il concessionario trasmette all'Amministrazione Comunale una relazione riportante i dati numerici relativi all'utilizzo dei singoli impianti sportivi (gruppi e numero utenti medi settimanali distinti per periodo invernale ed estivo, tipologia di attività svolta, numero accessi alle strutture, ecc...)

La società COPI s.a.s. di Alberto Pirovano & C. è obbligata a fornire, entro 15 giorni, i chiarimenti ed i documenti che il Comune riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.

Art. 9) L'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, accompagnati dal Concessionario, può accedere al Centro Sportivo ed ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso.

Art. 10) La società COPI s.a.s. di Alberto Pirovano & C. si impegna ad ottemperare a tutti gli

obblighi verso i propri dipendenti o soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Amministrazione Comunale resta estranea a qualunque rapporto fra la società COPI s.a.s. di Alberto Pirovano & C. ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto del presente accordo.

Art. 11) La società COPI s.a.s. di Alberto Pirovano & C. si impegna a corrispondere all'Amministrazione Comunale quanto stabilito all'art. 5b con le seguenti modalità:

- per l'anno 2013 i tre dodicesimi dell'importo a conguaglio delle spese di straordinaria manutenzione sostenute di cui all'art 5b che precede con versamento in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2014;
- per l'anno 2014 il versamento in un'unica soluzione dell'importo a conguaglio delle spese di straordinaria manutenzione sostenute di cui all'art 5b che precede con versamento in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2015;
- per l'anno 2015 il versamento in un'unica soluzione dell'importo a conguaglio delle spese di straordinaria manutenzione sostenute di cui all'art 5b che precede con versamento in un'unica soluzione entro il 31 Ottobre 2015;

Art. 12) All'atto della riconsegna all'Amministrazione comunale degli impianti sportivi e dei beni mobili ed immobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura della società COPI s.a.s. di Alberto Pirovano & C. ed in contraddittorio con il responsabile dell'Amministrazione, processo verbale di restituzione da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Art. 13) Le parti si danno reciprocamente atto che, con il presente accordo di transazione, si ritengono pienamente soddisfatti a qualunque titolo di pretesa, ragione o spesa, passate e future, senza nulla a pretendere relativamente al rapporto concessorio tra loro intercorso.

Art. 14) Le spese inerenti e relative al presente atto, nessuna esclusa, sono a totale carico della Società COPI s.a.s. di Alberto Pirovano & C.


Il presente atto è da registrare solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 titolo IX 2° parte D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

Vedano al Lambro,

IL SINDACO – Renato Meregalli

Società COPI s.a.s. di Alberto Pirovano & C. – Alberto Pirovano



Allegato ^{ex} A^{ex}

PREVISIONE UTILIZZO CAMPI SPORTPARK CATEGORIA PREAGONISTICA stagione 2013/'14

ALLENAMENTI

Cat. Pulcini 2005 (n. 2 squadre) , Piccoli Amici 2006

Piccoli Amici 2007-'08 :

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Sabato campo a 5 n.16 ore
tutte entro le ore 19,00 ;

Cat. Pulcini 2004 (n. 2 squadre), Pulcini 2003, Esordienti 2002 :


Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, campo a 7 n.10 ore
di cui n.3 ore dopo le 19,00.

Totale n.26 ore x n. 34 settimane = n. 884 ore

PARTITE

Previsione partite campionati autunnali e primaverile
come stag. 2012/'13 = n. 113 ore

N.B. : la presente e' da considerarsi puramente indicativa ed
andra' verificata una volta concluse le iscrizione societarie per la deter-
minazione dell'organico e numero squadre e una volta pubblicati i ca-
lendari federali degli incontri dei campionati autunnali e primaverili.
Il numero delle ore non sara' comunque superiore a quello
previsto.



Allegato a delibera G.C. N° 108..... del 23.09.2013